



**Comune di Città di Castello
(Provincia di Perugia)**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 14.03.2024

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari	3
Articolo 4 - Misura dell'imposta	3
Articolo 5 - Esenzioni e Riduzioni	4
Articolo 6 - Versamento dell'imposta	4
Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	5
Articolo 8 - Controllo e accertamento imposta	5
Articolo 9 - Sanzioni	6
Articolo 10 - Riscossione coattiva	7
Articolo 11 - Rimborsi e compensazioni	7
Articolo 12 - Contenzioso	7
Articolo 13 - Funzionario responsabile dell'imposta	7
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali	7

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno (di seguito denominata "Imposta") di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali e dei servizi pubblici locali.
3. Il Comune si impegna a redigere un piano di investimento ed utilizzazione dell'Imposta di Soggiorno entro il 31 ottobre di ciascun anno, previa consultazione delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture ricettive e commerciali del territorio comunale, nonché dei rappresentanti delle principali Organizzazioni, Enti, Associazioni di carattere culturale, sociale e religioso operanti nel territorio comunale.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta è istituita nel Comune di Città di Castello (di seguito denominato "Comune") sulla base delle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all'aperto che offrono alloggio, inclusi affittacamere non professionali, agriturismi e gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art.4 del decreto legge 24 aprile 2017, n°50, e alla locazione ad uso turistico.

Articolo 3

Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. L' imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune, che pernottano nelle strutture ricettive richiamate nel contesto del precedente art. 2.
2. Sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli altri obblighi tributari i gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive di immobili del territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi come normato all'art. 4 del D.L. n. 50/2017. Essi rispondono in maniera diretta per il corretto ed integrale riversamento dell'imposta al comune.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art.2, comma 2.
4. Per le locazioni brevi di cui all'art.4 del D.L. 50/2017, ai sensi del comma 5ter dello stesso articolo, l'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line o attività di intermediazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e, in ogni caso, entro i limiti massimi previsti dalla legge. Qualora nel corso di un esercizio finanziario il provvedimento di cui sopra non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nell'esercizio precedente.
2. L' imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata in relazione al valore economico/prezzo del soggiorno presso la struttura ricettiva.
3. L' imposta viene applicata fino ad un massimo di 3 pernottamenti consecutivi.

Articolo 5

Esenzioni e Riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, oltre ai soggetti non paganti presso la struttura ricettiva (quali, ad esempio, i titolari e i dipendenti della stessa):
 - a) i residenti nel comune di Città di Castello;
 - b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - c) i malati che devono effettuare terapie ed interventi presso il locale ospedale;
 - d) gli accompagnatori che assistono i malati di cui al precedente punto c), per un massimo di due persone;
 - e) gli studenti regolarmente iscritti presso istituti di istruzione, di ogni ordine e grado, Università, corsi di formazione professionale, legalmente riconosciuti, istituiti sul territorio comunale;
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
 - g) i portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore;
 - h) gli appartenenti alle forze di Polizia Statale e Locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio nonché coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della croce rossa oppure trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi.
 - i) coloro che si trovano per motivi di lavoro a soggiornare nel Comune.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere c), d), f) e i) è subordinata al rilascio di un'attestazione, al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero nelle strutture del territorio comunale. Per il punto d) gli accompagnatori dovranno altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente. Per il punto i) la dichiarazione dovrà attestare la tipologia di lavoro che si sta svolgendo nel territorio Comunale.
3. L'Imposta viene, inoltre, applicata in misura ridotta del 50% nei confronti di:
 - a) gruppi scolastici (ferma restando l'esenzione prevista dal comma 1, lett. b), del presente articolo per i minori di anni 12) in visita didattica, previa attestazione del Dirigente Scolastico.
 - b) professori/accompagnatori degli studenti in visita didattica.
 - c) sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
4. Il comune mette a disposizione dei contribuenti e dei gestori appositi moduli di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che potranno essere soggetti, anche a campione, a tutte le verifiche previste per legge.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, corrispondono l'imposta al gestore/responsabile della struttura ricettiva che sarà tenuto a rilasciare quietanza delle somme percepite che avrà valore legale e constaterà in caso di accertamenti e verifiche. Il gestore della struttura di cui sopra dovrà conservare specifica documentazione delle quietanze rilasciate.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento dell'imposta dovuta al Comune in un'unica soluzione, entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre solare, secondo le seguenti modalità:
 - a) mediante pagamento telematico PagoPA;
 - b) mediante altre forme di pagamento eventualmente attivate dal Comune.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. Ai sensi dell'art.4, comma 1ter, del D.Lgs. n.23/2011 e dell'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive di immobili del territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi come normato all'art. 4 del D.L. n. 50/2017.
2. Per quanto sopra i soggetti di cui al comma precedente sono obbligati a versare il tributo al Comune anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l'ammontare corrispondente.
3. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti a informare i propri ospiti delle modalità di applicazione, dell'entità e delle esenzioni previste per l'imposta di soggiorno.
4. Essi hanno l'obbligo, di presentare la dichiarazione annuale di cui all'art.4, comma 1 ter del D.Lgs. n.23/2011 ed all'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, nei termini e secondo le modalità indicate nel soprarichiamato art.180, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, salvo il diverso termine eventualmente stabilito dalla legge. Essi hanno altresì l'obbligo di porre in essere ogni altro adempimento previsto dalla legge e dal presente regolamento.
5. I gestori, al fine di consentire al Comune la tempestiva validazione dei versamenti previsti all'articolo 6 comma 2, devono trasmettere al Comune una comunicazione trimestrale, con riferimento a ciascun trimestre solare, entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre solare dell'anno, nella quale dichiarano le presenze complessive e il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), dei pernottamenti esenti in base al precedente art. 5, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della liquidazione della stessa e per l'effettuazione dei relativi controlli. La comunicazione trimestrale è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo a mezzo pec o per via telematica anche a mezzo del portale comunale dedicato, ove allestito. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire gli adempimenti trimestrali distinti per ogni struttura.
6. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui al precedente comma 5 sussistono in riferimento al periodo di apertura dichiarato. Le eventuali comunicazioni di chiusura saranno comunicate all'Ufficio Tributi direttamente dal Servizio Commercio - Polizia Amministrativa.
7. Per i soggiorni a cavallo del trimestre il conteggio dei pernottamenti potrà essere indicato nel primo mese del trimestre successivo ed anche il versamento della relativa imposta di soggiorno dovuta dovrà essere girato al comune nel trimestre di comunicazione.
8. In casi particolari, legati a malfunzionamenti/aggiornamenti del software comunale, ove allestito, potrà essere disposta, con determinazione dirigenziale, una proroga dei termini di presentazione telematica della comunicazione trimestrale.
9. I gestori hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni, ecc.) per un periodo di almeno 5 anni decorrenti dalla data del documento stesso.
10. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale assumono la qualificazione di agente contabile ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 267/2000 dovendo conseguentemente rispettare tutti gli obblighi di resa del conto imposti dal richiamato Testo Unico degli Enti Locali.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua i controlli in materia di applicazione, versamento dell'imposta e presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero

dell'evasione ed elusione. I gestori/responsabili delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 e di cui all'art.1 comma 792 della legge 27 dicembre 2019 n.160.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'Amministrazione potrà:
 - a) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) disporre ispezioni amministrative, anche a mezzo della Polizia Municipale, al fine di accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
 - d) chiedere, anche a fini di controllo e monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i..
5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune potrà invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere documenti, dati e notizie inerenti l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Articolo 9 **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento commesse dai gestori/responsabili sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, in applicazione dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Qualora sia omessa o risulti incompleta o infedele la comunicazione trimestrale di cui all'art. 7 del presente Regolamento da parte del gestore/responsabile, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.
4. La sanzione di cui al precedente comma sarà irrogata per ogni trimestre con riferimento al quale la comunicazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele. Per le strutture per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione con riferimento ai quattro trimestri precedenti all'accertamento.
5. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa.
6. Per la violazione all'obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno, di cui all'art. 7, comma 5, da parte del gestore della struttura ricettiva, ivi comprese le locazioni turistiche, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689.
7. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale da parte del gestore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, o, comunque nella diversa misura eventualmente fissata dalla legge. In particolare, la sanzione si applica nella misura del 100% fino ad un numero massimo di 3 omesse o infedeli dichiarazioni annuali; nella misura del 200% per un numero di omesse o infedeli dichiarazioni annuali superiore a 3.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, ove non corrisposte entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione per omesso versamento, saranno riscosse coattivamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi e compensazioni

1. Nel caso in cui l'imposta di soggiorno venga corrisposta in modo eccedente rispetto al dovuto i relativi importi potranno essere recuperati mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare in occasione delle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata dovranno essere riportati nella comunicazione trimestrale di cui al precedente art. 7.
2. Nell'ipotesi in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati potrà essere richiesto il rimborso dei medesimi entro il termine di cinque anni dalla data del versamento stesso o da quella in cui sia stato definitivamente accertato il diritto al rimborso delle somme versate in eccesso. Non si farà luogo al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni

Articolo 13

Funzionario responsabile dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 162 della L. 296/2006, la Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predisponendo ed adottando gli atti a tal fine necessari.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento avranno effetto nei termini di cui all'art.13, comma 15quater, del D.L.201/2011.
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011.
3. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.
4. Per il solo anno 2024 sono esclusi dal pagamento dell'imposta di soggiorno tutti quei soggetti che hanno contratti in essere presso le strutture o prenotazioni presso le agenzie di viaggio antecedenti l'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni regolamentari e di legge vigenti.